



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.5 DEL 30/01/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **30 (TRENTA)** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:45** nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot.1136 DEL 26/01/2017. Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Assente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Assente
10	PEDONE Cosmo	Presente
11	BERNARDESCHI Nicla	Assente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Presente
14	PELAGALLI Rachele	Presente
15	BASILONI Federica	Assente
16	LAZZERINI Marco	Presente
17	TANTUSSI Brunella	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pelagalli, Pretini e Pedone

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFRMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che in accordo con i capigruppo vengono trattati insieme i punti n.2,3,4 e 5 dell'ordine del giorno del consiglio comunale.

Preso atto dell'intervento del Sindaco, riportato nelle registrazioni dei verbali del consiglio comunale agli atti del servizio segreteria.

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comune del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (Tributo comunale sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la **esclusione** dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata ad abitazioni principale e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Visto l'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

Vista il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5 comma 11, con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno, considerato tutto quanto suddetto approvare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

Aliquote:

- 0,96 % - aliquota base

- 0,76 % - aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 – C/2- C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale . Ai fini dell'applicazione , il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.
- 0,40 % - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 0,46% aliquota per gli immobili ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431. mediante l'intervento della società "DOMUS SOCIALE" al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire del trattamento agevolativo previsto deve essere presentata specifica comunicazione, allegando il relativo contratto, da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Santa Maria a Monte entro il 31 Dicembre, pena la non ammissibilità al beneficio. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati, inoltre va comunicato la perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione.
- 0,46% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:

Zone Omogenee	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
	Meno di 10 anni	Più di 10 anni	Meno di 25 anni	Più di 25 anni	Meno di 50 anni	Più di 50 anni
Zona Unica	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

Entro il 31 dicembre 2017, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

- 0,76% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31 dicembre 2017, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

Visto l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti: 13 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci, Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri favorevoli: 9 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci)

Consiglieri Astenuti: 3 (Torrini, Lazzerini, Pelagalli)

Consiglieri Contrari: 1 (Tantussi)

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU) già vigenti per l'anno 2016, così come di seguito riportate:

Aliquote:

- 0,96 % - aliquota base
- 0,76 % - aliquota per le abitazioni e le relative pertinenze una per categoria catastale tra C/6 – C/2- C/7, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale . Ai fini dell'applicazione , il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione e allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di

comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

- 0,40 % - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 0,46% aliquota per gli immobili ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431, mediante l'intervento della società "DOMUS SOCIALE" al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire del trattamento agevolativo previsto deve essere presentata specifica comunicazione, allegando il relativo contratto, da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Santa Maria a Monte entro il 31 Dicembre, pena la non ammissibilità al beneficio. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati, inoltre va comunicato la perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione.
- 0,46% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) a condizione che per il calcolo del canone concordato siano prese le fasce di oscillazione più basse, così come previste dall'accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati depositato presso il Comune il 04 dicembre 2014 prot. n. 14152, di cui:

Zone Omogenee	TIPO A		TIPO B		TIPO C	
	Meno di 10 anni	Più di 10 anni	Meno di 25 anni	Più di 25 anni	Meno di 50 anni	Più di 50 anni
Zona Unica	5,50	5,00	5,00	4,50	4,00	3,50

L'Entro il 31 dicembre 2017, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

- 0,76% Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 (locazione a canone concordato) per tutte le altre fattispecie;

Entro il 31 dicembre 2017, a pena decadenza del beneficio, va presentata apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti.

L'aliquota ridotta deve essere applicata dal momento della stipula del contratto di locazione a canone concordato.

2) Dare atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2017;

3) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Con votazione separata avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci, Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri favorevoli:9(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci)

Consiglieri Astenuti:3(Torrini, Lazzerini, Pelagalli)

Consiglieri Contrari :1(Tantussi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs 267/2000



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFRMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017**

Santa Maria a Monte, 26.01.2017

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REVISORE UNICO

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Revisore Unico del Comune di Santa Maria a Monte, nominato dal Consiglio comunale nella persona del dott.ssa Paganelli Angela

VISTE le seguenti proposte di deliberazione al Consiglio Comunale:

- Aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017 - Conferma
- Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 - Conferma
- Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione da parte del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria a Monte, 26.01.2017

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Paganelli Angela

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 03/02/2017 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 18/2/2017

Santa Maria a Monte, 03/02/2017

L'incaricato della pubblicazione

Sig. Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.